

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1436-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 1981

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte rappresenta uno strumento di preminente interesse per il nostro Paese, per l'attività svolta in Argentina da molti lavoratori emigrati e da numerose imprese italiane.

Le soluzioni concordate sono diverse, in qualche caso, da quelle normalmente adottate dall'Italia in occasione di accordi simili, ma sono analoghe a quelle che la Argentina ha convenuto con altri paesi europei.

Le tassazioni degli utili delle imprese, dei dividendi, degli interessi, dei canoni, dei salari e degli stipendi, degli emolumenti per professionisti, artisti o sportivi e tutte le forme di agevolazione e di esenzione

tendono a favorire e ad incentivare lo sviluppo economico dell'Argentina tramite l'apporto del lavoro e del capitale italiano. Peraltro, sotto vari aspetti, questo accordo è per noi più favorevole di quello concluso recentemente con il Brasile.

Va, infine, precisato che l'articolo 30 della Convenzione prevede che la decorrenza dei suoi effetti avrà date differenziate che, comunque, prescindono dalla entrata in vigore, legata, come di consueto, al momento dello scambio delle ratifiche.

La Commissione affari esteri, con unanime parere favorevole, sollecita l'Assemblea all'approvazione del presente disegno di legge.

MARCHETTI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione stessa.